DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1967

concernente la concessione al Regno dei Paesi Bassi di un contingente tariffario per i melassi destinati alla fabbricazione dell'acido citrico

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(67/378/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 25, paragrafo 3, e l'articolo 29,

Vista la comunicazione del 22 marzo 1967 con la quale il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto la concessione, fino al 30 giugno 1967, di un contingente tariffario di 4.000 tonnellate in esenzione da dazio per i melassi destinati alla fabbricazione dell'acido citrico, della voce 17.03 B III della tariffa doganale comune, compresa nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Considerando che tali melassi erano, anteriormente al 1° gennaio 1962, importati nel Regno dei Paesi Bassi in esenzione da dazio ; che il dazio della tariffa nazionale al 1° gennaio 1957 era nullo, mentre il dazio della tariffa doganale comune è del 19 %;

Considerando che la concessione di contingenti tariffari in virtù dell'articolo 25 a vantaggio di un solo Stato membro costituisce una deroga al ritmo normale della graduale instaurazione della tariffa doganale comune, per ovviare agli inconvenienti che possono verificarsi, nell'approvvigionamento di uno Stato membro con il graduale passaggio al regime comunitario da regime nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune ;

Considerando che, nell'esercizio del suo potere di valutazione in materia di contingenti tariffari, la Commissione deve applicare l'articolo 25 del Trattato tenendo conto degli articoli 2, 3 e 9 e ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29 ;

Considerando che lo Stato membro richiedente si preoccupa soprattutto di garantire un approvvigionamento al prezzo più basso possibile delle sue industrie utilizzatrici ; che è dato constatare che cospicue disponibilità di melassi esistono attualmente in Italia, disponibilità valutate dal governo italiano a circa 160.000 tonnellate ; che i Paesi Bassi hanno invocato requisiti di qualità che, considerato il volume dei fabbisogni da soddisfare e quello delle disponibilità italiane esportabili, sembra che quand'anche tali requisiti potessero essere soddisfatti, i Paesi Bassi dovrebbero essere in grado di trovare in Italia i melassi adeguati sia dal punto di vista qualitativo sia da quello quantitativo ; che tuttavia finora esigui quantitativi di melassi destinati soprattutto alla fabbricazione dell'acido citrico sono stati importati nei Paesi Bassi in provenienza dalla Comunità e più particolarmente dall'Italia, per mancanza di sufficienti contatti tecnico-commerciali ; che un periodo di adattamento fra gli utilizzatori olandesi e i produttori italiani, in particolare, può rivelarsi ancora necessario e che attualmente, dato il brevissimo tempo a disposizione degli utilizzatori olandesi per sviluppare tali contatti, è lecito ammettere che le industrie dello Stato membro richiedente debbano almeno temporaneamente trovare un approvvigionamento presso paesi terzi, fino al prossimo raccolto di barbabietole ;

Considerando che i dazi doganali elevati sono causa di tensione dei prezzi dei prodotti semilavorati e lavorati, che sono soggetti a un'accesa concorrenza da parte dei paesi terzi che ancora dispongono di materie prime ottenute in migliori condizioni, con particolare riguardo ai paesi terzi grandi produttori ; che la sospensione parziale del dazio doganale per i melassi non denominati, della voce tariffaria 17.03 B IV, è stata fissata al 30 %, ossia a un livello che non può far diminuire i dazi doganali applicati ai melassi destinati alla fabbricazione dell'acido citrico ;

Considerando che, nella fattispecie, l'approvvigionamento delle industrie utilizzatrici dello Stato membro richiedente non sembra poter falsare le condizioni di concorrenza per i prodotti semilavorati o lavorati, dato che gli Stati membri che non hanno fatto richiesta di contingenti tariffari dispongono ancora di melassi ottenuti, nel complesso, in migliori condizioni, per i fabbisogni delle loro industrie utilizzatrici ;

Considerando che dall'insieme della situazione sopradescritta emerge che lo Stato membro richiedente incontra difficoltà che giustificano una deroga agli imperativi di una rapida attuazione della tariffa doganale comune ; che, d"altra parte, tale deroga esercita un'influenza favorevole sugli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi ;

Considerando che, in mancanza di dati statistici rappresentativi, risulta, dai dati raccolti nello Stato membro richiedente e durante la procedura di consultazione degli altri Stati membri, che i fabbisogni del Regno dei Paesi Bassi possono essere valutati a 4.000 tonnellate per il periodo che va fino alla prossima campagna bieticola della Comunità ;

Considerando, a tale riguardo, che è opportuno limitare la durata di validità del contingente tariffario in oggetto al 30 giugno 1967, data fissata per la fine della sospensione del dazio relativo ai melassi non denominati, della voce tariffaria 17.03 B IV, in modo da non perturbare lo smercio dei melassi della campagna 1967-1968 ;

Considerando che per la fissazione del dazio contingentario occorre tener conto della situazione particolare del prodotto in oggetto e del grado di attuazione dell'unione doganale ; che peraltro è imminente il compimento di tale unione ; che tali considerazioni inducono a ritenere opportuno applicare al contingente tariffario dei prodotti in oggetto un dazio contingentario uguale al 40 % del dazio della tariffa doganale comune ; che su tale base il dazio contingentario corrisponde al 7,6 % ;

Considerando che non si hanno indicazioni che consentano di concludere che la concessione di tale contingente tariffario, nei limiti summenzionati, potrebbe provocare seri perturbamenti sul mercato dei prodotti in oggetto ;

Considerando che la graduale attuazione del mercato comune comporta per gli Stati membri l'applicazione alle importazioni dagli altri Stati membri di un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni in provenienza da paesi terzi ;

Considerando che dalla funzione dei contingenti tariffari sopradescritta risulta che questi possono essere concessi, in virtù dell'articolo 25, paragrafo 3, solo per sopperire ai fabbisogni delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione del prodotto nello Stato in cui risulta importato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Un contingente tariffario di 4.000 tonnellate al dazio del 7,6 % è concesso al Regno dei Paesi Bassi per le sue importazioni in provenienza da paesi terzi e per la loro utilizzazione sul proprio territorio di melassi, destinati alla fabbricazione dell'acido citrico, della voce 17.03 B III della tariffa doganale comune.

Tuttavia in nessun caso il dazio applicabile ai prodotti importati nei limiti di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri e muniti di certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° aprile al 30 giugno 1967.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN